

Trib. Catanzaro, sez. II civ., sentenza 21 giugno 2012 (Pres. Rizzo, est. De Lorenzo)

Responsabilità civile dei magistrati - Colposo errore del Pubblico Ministero nella computazione del cd. presofferto, ai fini del periodo di carcerazione - Decorrenza del termine ex art. 4 l. 117/1988 - Assenza di doglianza ex art. 660 c.p.p. avverso il computo del p.m. - decorso dal provvedimento - Sussiste.

In materia di responsabilità civile dei magistrati e, in particolare, di colposo errore del Pubblico Ministero nella computazione del cd. presofferto, ai fini del periodo di carcerazione, l'azione del presunto danneggiato, contro lo Stato, è da ritenersi inammissibile per la intervenuta decadenza di cui all'ultimo periodo di cui al secondo comma dell'art. 4 L. n. 117/1988 (il quale prevede che la domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile) là dove il reo non si sia avvalso del rimedio ex art. 660 c.p.p. contro il presunto errore del P.M. e dal provvedimento giudicato erroneo siano decorsi due anni, salva prova contraria. Infatti, allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di aver compiuto tempestivamente quell'atto.

Il Tribunale di Catanzaro, sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e così composto
dott. Antonella Eugenia Rizzo, Presidente
dott. Anna Maria Raschellà, Giudice
dott. Maria Pia De Lorenzo, Giudice rel.
ha emesso il seguente

decreto

nella causa iscritta al n. 2853/2011 R.G. promossa, ai sensi della Legge 13 aprile 1988 n. 117, da WWW nei confronti del Presidente del

Consiglio dei Ministri,

letti gli atti, sentite le parti e udito il giudice relatore, all'esito dell'udienza camerale del 6 giugno 2012;

rilevato in fatto.

Con atto di citazione presentato per la notificazione in data 26 settembre 2011 e notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2011 presso l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro nonché in data 7 ottobre 2011 presso la sede di Roma, WWW conveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri esponendo e deducendo:

1. di essere stato attinto nell'ambito del procedimento penale n° 3589/2005 da un'ordinanza di custodia cautelare per la quale veniva tratto in arresto in data 01/09/2005 mentre si trovava sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione in esecuzione della pena di altro procedimento penale;
2. di essere stato ristretto, per quel titolo di reato, in stato di custodia cautelare dal 01/09/2005 fino al 12/04/2007;
3. che in data 27 giugno 2006 il magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria aveva revocato la misura alternativa alla detenzione carceraria applicata per altra condanna;
4. di essere stato quindi condannato nell'ambito del procedimento penale n° 3589/2005 alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed € 22.000,00 di multa con sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palmi, confermata dalla corte d'appello di Reggio Calabria e divenuta esecutiva in data 27/02/2008;
5. che in esecuzione della predetta sentenza, in data 06/10/2009, veniva tradotto in carcere a seguito di ordine di esecuzione del 11 aprile 2008 con pedissequo provvedimento di rideterminazione pena del Pm precedente, dott. YYY, in virtù del quale il prevenuto veniva ammesso a scontare la residua pena di anni 2, mesi 9 e giorni 17 (detratto il presofferto cautelare nonché i periodi indultati) con un fine pena fissato al 09/03/2012;
6. che in data 6 dicembre 2010 WWW, in stato di detenzione, presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi un'istanza di ricompiuto della pena effettiva e

del presofferto cautelare e dell'altra pena espiata, chiedendo per l'effetto un provvedimento di scarcerazione immediata per esubero pena espiata;

7. che in data 5 gennaio 2011 il Pubblico Ministero precedente, nella persona del dott. XXX, sul presupposto che la decorrenza della pena era fissata al 06/10/2009, detratti mesi 4 e giorni 15 di liberazione anticipata, confermava come correttamente calcolato il fine pena al 09/03/2012 e pertanto rigettava l'istanza;

8. che il detenuto per mezzo del suo difensore presentava una nuova istanza datata 31/01/2011 e posta all'attenzione del magistrato precedente in data 8/2/2011, con la quale evidenziava che la decorrenza della esecuzione della pena doveva invece essere fissata dal 01/09/2005, data in cui era stato tratto in arresto in esecuzione della misura cautelare e che, calcolando correttamente tutto il presofferto, l'indulto e i vari sconti, il residuo di pena da scontare alla data dell'istanza sarebbe stato soltanto di mesi 2 e giorni 7 di reclusione;

9. che solo a quel punto il Pubblico Ministero precedente avvedutosi dell'errore commesso nel provvedimento di rigetto del 5 gennaio 2011 rideterminava la pena residua a carico del detenuto e individuava un nuovo termine pena al 11/05/2011 con decreto di computo custodia cautelare e delle pene espiate ex art. 657 c.p.p. del 8/02/2011;

10. che in virtù di quell'errore, commesso dal pubblico ministero con il primo provvedimento di rigetto, il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro aveva potuto concedere un solo periodo di liberazione anticipata (pari a 45 giorni) per un semestre di presofferto cautelare non avendo potuto considerare un periodo maggiore;

11. che pertanto gli erronei provvedimenti dei magistrati in sede di esecuzione ed in particolare in sede di emissione dell'ordine di carcerazione da parte del dott. YYY e, soprattutto, in sede di istanza di ricompiuto dal dott. XXX, il WWW aveva scontato 63 giorni di custodia in carcere in più di quella dovuta;

12. che gli errori erano dovuti a negligenza inescusabile del magistrato che

aveva curato l'esecuzione penale, il quale pur essendo in possesso di tutti gli elementi per decidere nel senso della scarcerazione non aveva tenuto conto di un dato perfettamente acquisito al procedimento, ossia la decorrenza della custodia cautelare in carcere, e il ritardo nel provvedere aveva causato una considerevole perdita di tempo ossia il periodo intercorrente fra l'istanza di scarcerazione del 6/12/2010 e il provvedimento di ricomputo del 08/02/2011;

13. che per questi motivi chiedeva la declaratoria di responsabilità del magistrato, sostituto procuratore della repubblica dott. XXX, e il risarcimento del danno nella misura di € 25.000,00 per i 63 giorni di custodia infortunata sofferti oltre il dovuto.

Il Presidente del Tribunale, in ottemperanza al disposto di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge n. 117 del 13 aprile 1988, comunicava al dott. XXX la pendenza del presente procedimento nei suoi confronti.

Il magistrato non interveniva nel giudizio.

Si costituiva, invece, il Presidente del Consiglio dei Ministri ricostruendo la complessità della vicenda e deducendo:

1. l'inammissibilità dell'azione per la mancanza dei presupposti previsti dal secondo comma dell'art. 4 della L. n. 117/1988, visto che la domanda veniva proposta senza che fossero stati esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione o gli altri rimedi avverso i provvedimenti cautelari;

2. l'inammissibilità della domanda per mancanza di apporto argomentativo e probatorio in ordine alle circostanze da cui sarebbe derivata la responsabilità del magistrato ex lege 117/1988. Manifesta infondatezza della domanda.

3. l'inammissibilità dell'azione poiché la condotta del magistrato non individuava alcuna delle ipotesi di responsabilità previste dall'art. 2 della L. n. 117/1998 nelle quali dovesse ricondursi la condotta denunciata;

4. rigetto della domanda per arbitraria quantificazione del danno risarcibile poiché scervo da qualsivoglia appiglio oggettivo ed esclusione della risarcibilità del danneggiato in ragione della sua negligente condotta processuale;

5. l'inammissibilità dell'azione per manifesta infondatezza della domanda.

Il Giudice istruttore, alla prima udienza, prima riservava la decisione e poi a norma dell'art. 5 comma primo L. n. 117/1988, rimetteva le parti dinanzi il Collegio per la deliberazione sull'ammissibilità della domanda. All'udienza del 6/06/2012, all'esito della discussione il Tribunale riservava la decisione.

Ritenuto in diritto

Sussiste innanzitutto la competenza del Tribunale adito atteso che ai sensi dell'art. 4 della legge 117/1988, così come modificata dalla legge 420 del 1998, l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere proposta presso il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Siccome all'epoca dei fatti il magistrato della cui condotta il ricorrente si duole prestava servizio nel distretto di Reggio Calabria è radicata correttamente la competenza del Tribunale di Catanzaro.

La domanda è inammissibile sotto plurimi ed interconnessi profili.

1. Innanzitutto, qualora si ritenesse che il vizio genetico dell'erroneo computo sia da rinvenire nell'ordine di esecuzione emesso all'esito della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, divenuta definitiva, il ricorrente sarebbe incorso nella decadenza di cui all'ultimo periodo di cui al secondo comma dell'art. 4 L. n. 117/1988, il quale prevede che la domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.

Dalla stessa lettura dell'atto di citazione, si evince che "a ben vedere il primo errore (nella computazione del presofferto) è stato commesso dal Magistrato (dott. YYY) che emise l'ordine di carcerazione, poiché erroneamente cominciò a far decorrere il periodo custodiale dal 01/08/2006 e non già dal 01/09/2005, benché tale ultima data era presente in atti".

Il provvedimento in questione, versato in copia nel fascicolo di parte dell'Avvocatura dello Stato, è stato, infatti, emesso il 11/04/2008 ed effettivamente nel punto in cui calcola il presofferto ai fini della detrazione indica come decorrenza la data del 01/08/2006 e non quella anteriore del 1/09/2005.

E' necessario tuttavia premettere, per poi sviluppare, l'aspetto che il pubblico ministero, quando effettua il computo ai sensi dell'art. 657 c.p.p., non sempre è a conoscenza di tutti i periodi di custodia cautelare subiti dal condannato ed è per questo motivo che si conferisce facoltà a quest'ultimo di segnalare al pm l'esistenza di altri periodi custodiali eventualmente non indicati nel proprio certificato del casellario, il quale è sempre in costante aggiornamento.

Per quel che in questo frangente ci riguarda può cominciare ad affermarsi che essendo la domanda di risarcimento stata proposta con atto di citazione notificato soltanto in data 26 settembre 2011 e non essendo stato azionato avverso il provvedimento de quo alcun rimedio impugnatorio, ed in particolare il procedimento camerale di controllo di cui all'art. 666 c.p.p., può dirsi che i due anni previsti dalla legge per la proposizione della domanda siano ampiamente trascorsi.

Potrebbe propriamente invocarsi in questa sede l'orientamento del tutto consolidato della Suprema Corte secondo il quale allorché la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di aver compiuto tempestivamente quell'atto (V 1888/83, mass n 426737; (V 4407/78, mass n 394074; (Conf 4183/76, mass n 382860; (Conf 794/73, mass n 363047 Sez. 2, Sentenza n. 1182 del 06/02/1987; Sez. 2, Sentenza n. 2107 del 27/02/1991; Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 12/03/1994; Sez. 2, Sentenza n. 12130 del 14/05/2008).

Siccome parte attorea non ha dato prova della tempestività dell'azione attraverso lo spostamento in avanti del dies a quo (che sarebbe dovuto decorrere dal momento in cui si fosse verificato l'infruttuoso esperimento dei rimedi processuali apprestati) dal quale fare partire il termine decadenziale, per ciò solo la

domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

2. Dovendo tuttavia spingersi, in virtù del principio della domanda, a delibarne l'ammissibilità con riferimento agli eventuali profili di responsabilità insiti nello specifico provvedimento di rigetto emesso dal dott. XXX in data 5 gennaio 2011 e non di quelli del suo predecessore, deve dirsi quanto segue.

Il procedimento attivato da WWW deve inquadrarsi nella fattispecie indicata dall'art. 657 c.p.p. comma 3 la quale prevede la possibilità per il condannato, nei casi in cui il pubblico ministero effettua il computo al fine di determinare la pena da espiare, di chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o per la sanzione sostitutiva da eseguire, fondando in pratica la facoltà del condannato di sollecitare il pubblico ministero all'esercizio dei propri poteri officiosi per aggiornare lo stato di esecuzione della pena.

Nel caso specifico l'istanza del difensore del condannato, datata 6/12/2010, prodotta in copia nel fascicolo priva del pervenuto (di cui si dà atto nel solo provvedimento del dott. XXX in cui si indica il 17/12/2010) tendeva, attraverso un'indicazione pedissequa spesso ripetitiva e, a dir la verità, poco intelligibile, di periodi da computare con la prospettazione dei diversi approdi aritmetici conseguenti alla valorizzazione di vari istituti premiali, a presentare uno stato esecuzione pena del tutto consumato che avrebbe dovuto portare alla scarcerazione immediata per esubero pena espiata.

E' interessante notare come, nonostante la prospettata congerie di calcoli, in quell'istanza il condannato, per mezzo del suo difensore, si sia ben guardato dal sottoporre al pubblico ministero l'unico dato veramente rilevante che avrebbe eventualmente potuto portare alla modifica del decreto di esecuzione, ossia l'indicazione della decorrenza anticipata correttamente calcolata dalla data di inizio della custodia cautelare.

Non è possibile, infatti, individuare nella domanda de qua alcun riferimento, nemmeno implicito, alla diversa decorrenza mentre

invece è frequente l'indicazione di un periodo netto di presofferto pari a 8 mesi e 11 giorni, che è lo stesso dato numerico presente nel decreto del dott. YYY.

Ed è ancora più interessante sottolineare che il medesimo contenuto è anche presente nell'istanza formata in pari data e rivolta al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro con l'obiettivo di ottenere la scarcerazione immediata (vedi all. 11 fascicolo di parte dell'Avvocatura dello Stato).

Può quindi ragionevolmente presumersi che al momento della proposizione delle suddette istanze nemmeno il difensore del condannato avesse piena contezza dello stato del presofferto cautelare del proprio assistito, atteso che il richiamo costante all'originario provvedimento 'viziato' suggerisce da parte del difensore l'acritica ricezione dei dati già presenti.

Sotto questo profilo deve, quindi, evidenziarsi come il provvedimento del pubblico ministero precedente, datato 05/01/2011, avesse correttamente rigettato l'istanza poiché nel ricalcolo della pena, in considerazione dei soli periodi fungibili e di quelli di pena indultata, il risultato ottenuto era pari a quello indicato nel decreto di rideterminazione della pena del 11/04/2008, poi ribadito dallo stesso pm nell'ordine di esecuzione per la carcerazione, datato 06/10/2009, in esecuzione della sentenza di condanna confermativa della Corte d'appello di Reggio Calabria.

2.1 Procedendo nell'esame degli atti si osserva che è soltanto con l'istanza del 31/01/2011 rivolta allo stesso magistrato che il condannato, per il tramite del suo difensore, prospetta per la prima volta e con chiarezza, la diversa decorrenza del presofferto cautelare indicando la data del 01/09/2005, in cui WWW era stato tratto in arresto restando in carcere fino al 11/11/2005 per poi essere sottoposto agli arresti domiciliari, evidenziando questa volta non la necessità di una immediata scarcerazione per esubero pena espiata ma, diversamente, un residuo pena inferiore, la cui computazione avrebbe portato ad una diversa rideterminazione del fine pena, non più rinviato al lontano 09/03/2012.

Ed è, infatti, a seguito di questa seconda istanza, pervenuta al magistrato soltanto in

data 8/02/2011, che il dott. XXX con nuovo decreto di computo, emesso in pari data, ai sensi dell'art. 657 c.p.p. dispose la nuova data di terminazione della pena fissandola al giorno 11/05/2011.

A questo punto si osserva che, come peraltro evidenziato dall'avvocatura dello Stato essendo elemento immediatamente intellegibile, questo secondo provvedimento emesso, pervenne in una fase in cui il condannato si trovava ancora legittimamente in vinculis, giacché la predetta modifica non determinò assolutamente una scarcerazione immediata accertando un eventuale esubero pena, come vorrebbe far credere il difensore del condannato, ma stabilì tempestivamente, cioè del tutto utilmente in data 8/02/2011, che la pena invece di terminare il 09/03/2102 sarebbe terminata in data 11/05/2011.

2.2. E' il caso a questo punto di chiarire l'errore sui presupposti di fatto nonché di calcolo che connota la pretesa risarcitoria, contenuta nell'atto di citazione. Il condannato addebiterebbe al dott. XXX di avergli fatto ingiustamente scontare preziosi giorni di libertà rigettando inopinatamente l'istanza del 06/12/2010 per poi accoglierla soltanto in data 8/2/2011.

Ferma in ogni caso la corresponsabilità del proponente per il fatto di aver presentato un'istanza imprecisa e fuorviante nel contenuto, deve dirsi che il condannato lamenta in particolare di aver scontato 63 giorni di reclusione subiti in più del dovuto.

Orbene, il tempo intercorrente fra il 06/12/2010 e il 8/2/2011 è di 64 giorni ma questa parziale coincidenza con la pretesa ingiusta detenzione è del tutto occasionale.

Lamenta, specificamente e innanzitutto, il condannato che a causa del rigetto del pubblico ministero non avrebbe potuto beneficiare di 45 giorni di liberazione anticipata che gli sarebbero stati concessi dal magistrato di sorveglianza qualora avesse tenuto conto di un maggior periodo di presofferto cautelare.

Gli altri 18 giorni sarebbero stati accertati, invece, dallo stesso pubblico ministero, dott. XXX, che in un successivo provvedimento, cioè l'ordine di scarcerazione del 14/04/2011, emesso in esecuzione dell'ordinanza n° 427/2011 di liberazione anticipata del

14/04/2011 dell'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro, avrebbe anticipato il fine pena sempre al 14/04/2011 (anziché al 11/05/2011) comunicando che il condannato avrebbe espiato un periodo di pena in eccesso pari a 18 giorni.

2.2.1 Per spiegare quest'ultimo risultato e comprendere come lo stesso sia un effetto dell'applicazione degli istituti premiali sulla pena residua e non la conseguenza dell'errore del pubblico ministero, è sufficiente argomentare quanto segue.

L'ordinanza n° 427/2011 del magistrato di sorveglianza di Catanzaro è stata emessa sull'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato (vd ordinanza all. 7 fasc. di parte attorea) in relazione al semestre di pena espiata, come individuato dallo stesso condannato, dal 06/10/2010 al 06/04/2011.

Il giudice precedente, in applicazione del beneficio, ha concesso, con l'ordinanza di cui sopra, valutata la buona condotta del condannato, una riduzione pena di 45 giorni sulla pena in esecuzione, dal 06/10/2009 al 11/05/2011.

Quindi, partendo dal fine pena calcolato dal 11/05/2011, la nuova data di fine pena per effetto della liberazione anticipata sarebbe stata il 27/03/2011 ma siccome il provvedimento del magistrato di sorveglianza è intervenuto soltanto in data 14/04/2011 la scarcerazione effettiva di WWW poteva avvenire soltanto da quel momento in poi.

Dunque i 18 giorni di pena in risultanti in eccesso erano quelli che andavano dal 27/03/2011, data in cui il WWW avrebbe dovuto essere scarcerato, al 14/04/2011, data in cui lo stesso venne effettivamente scarcerato a seguito dell'ordinanza.

V'è da dire che detto surplus di pena non sia in concreto addebitabile ad alcuno poiché il procedimento che porta alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, sottoposto alla cognizione del magistrato di sorveglianza all'esito della positiva valutazione del semestre di riferimento, sarebbe potuto essere attivato soltanto quando il semestre da valutare fosse interamente trascorso e quindi soltanto dal 07/04/2011 in poi.

Infatti, l'accertamento, rimesso alla cognizione del magistrato di sorveglianza, sulla buona condotta del condannato e la sua partecipazione attiva agli eventuali programmi di risocializzazione e reinserimento attuati durante la reclusione, deve condursi sull'intero periodo, dal primo all'ultimo giorno del semestre considerato, atteso che, potenzialmente, anche l'ultimo giorno del semestre il condannato potrebbe porre in essere atti tali da influire sull'esito della valutazione.

Inoltre l'art. 69 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 così come inserito dall'art. 1 della L. 19 dicembre 2002, n. 277 prevede un particolare procedimento in materia di liberazione anticipata.

Detta norma stabilisce che sull'istanza di liberazione anticipata il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza normalmente non prima di 15 giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

Quindi dal momento della presentazione dell'istanza devono decorrere i tempi tecnici per l'istruzione del procedimento camerale e pertanto il provvedimento non poteva ragionevolmente intervenire prima di quella data.

Anzi vi è da dire che, nel caso di specie, il provvedimento di riconoscimento del beneficio sia intervenuto, in presenza di un'istruttoria evidentemente molto celere, anche prima del termine sopra indicato.

2.2.2 Quanto agli ulteriori 45 giorni, scontati, a dire dell'attore, sine titolo, deve dirsi quanto segue.

Con ulteriore istanza, inoltrata al magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 14/03/2011, dunque oltre un mese dopo l'aggiornamento del computo operato dal dott. XXX in data 08/02/2011, WWW chiedeva, facendo riferimento all'errore di calcolo compiuto al momento dell'originario ordine di esecuzione, la concessione un'ulteriore detrazione di 45 giorni per il semestre di pena decorrente dal 01/09/2005 all'1/03/2006 nonché per altri periodi frazionati da ricongiungere.

Il magistrato di sorveglianza concedeva il beneficio per il periodo 01/09/2005 - 1/03/2006 ma il provvedimento interveniva soltanto in data 2/05/2011 quando oramai WWW era stato messo in libertà.

Costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza che la liberazione anticipata può essere concessa, ed ha anche motivo di essere concessa, soltanto a chi si trovi in stato di detenzione.

Dunque è possibile dire che il provvedimento de quo, preso con ordinanza n° 482/2011 sia stato concesso quando il condannato non poteva più beneficiarne, ma questo effetto non è direttamente attribuibile al rigetto dell'istanza di ricomputo da parte del dott. XXX.

Infatti, se è vero da un lato che il magistrato di sorveglianza può concedere il beneficio della liberazione anticipata soltanto sulla base dei periodi computati e riconosciuti nel provvedimento del pubblico ministero, è anche vero che il riconoscimento degli effetti premiali dell'istituto de quo non costituisce uno sviluppo automatico del computo.

E' innanzitutto necessaria la proposizione dell'istanza da parte del condannato.

In secondo luogo, il provvedimento del magistrato di sorveglianza tiene conto delle relazioni comportamentali pervenute dagli istituti penitenziari e, comunque, dai luoghi in cui il richiedente abbia trascorso periodi di custodia in carcere per apprezzare la condotta effettivamente tenuta e dei progressi eventualmente fatti nel senso della risocializzazione.

Inoltre, per quanto attiene alla valutazione ai fini del beneficio dei periodi trascorsi a titolo di custodia cautelare, il giudice deve tenere conto delle differenze riscontrabili nella condizione carceraria dell'imputato e del condannato. L'ordinamento penitenziario prevede che il trattamento debba essere, a fine rieducativo, individualizzato in relazione ai risultati scientifici dell'osservazione della personalità del condannato e indica quali elementi del trattamento, l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative. Per gli imputati, invece, la partecipazione alle attività costituite dal trattamento ha carattere facoltativo e l'attività lavorativa può essere esclusa per

giustificati motivi o per disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel valutare perciò la sussistenza delle condizioni per la liberazione anticipata occorrerà verificare se l'eventuale svolgimento di attività rieducative fosse compatibile con la posizione giuridica dell'imputato e considerare che la partecipazione alle stesse è facoltativa (Cassazione penale, sezione I, 23 settembre 1994, n. 3656, Cannella).

Il riconoscimento dei 45 giorni di liberazione anticipata ottenuto per effetto del provvedimento del giudice di sorveglianza è, dunque, il prodotto dell'attività discrezionale del magistrato procedente, che, come detto, non deriva dall'automatica sottoposizione del periodo così come computato dal pubblico ministero, ma presuppone una serie di approfonditi accertamenti, resi spesso più lunghi e complessi, anche in relazione al tipo di custodia sofferta dal condannato.

Ricostruendo, pertanto, per punti l'intera vicenda deve dirsi che:

- il mancato computo del presofferto cautelare era già presente nell'ordine di esecuzione (con annesso provvedimento di sospensione) del dott. YYY del 11/04/2008, non impugnato davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.;
- gli stessi elementi di computo erano stati riportati nel successivo ordine di esecuzione del 06/10/2009 a firma del dott. XXX, in forza del quale WWW veniva tratto in arresto, e che nemmeno questo provvedimento veniva sottoposto al controllo, pur possibile e tempestivo, del giudice dell'esecuzione;
- con l'istanza del 6/12/2010 il difensore del condannato chiedeva il ricomputo senza evidenziare la necessità di conteggiare il presofferto cautelare facendo, invece, riferimento ad altri e diversi profili;
- il dott. XXX rigettava l'istanza in data 05/01/2011 poiché i periodi fungibili e i periodi di pena indultata erano stati correttamente calcolati e nemmeno detto provvedimento di rigetto veniva impugnato presso il giudice dell'esecuzione;
- a seguito della seconda istanza di ricomputo, presentata in data 31/01/2011 e pervenuta alla sua attenzione in data

08/02/2011, il dott. XXX provvedeva immediatamente a ricalcolare la pena, riconosceva i periodi di presofferto cautelare e anticipava del tutto tempestivamente il fine pena;

- la richiesta di liberazione anticipata presentata in data 14/03/2011 per valutazione del semestre di presofferto cautelare 01/09/2005 - 1/03/2006, veniva concessa, da altro magistrato in altro procedimento, in data 02/05/2011 in considerazione della complessità dell'accertamento e del tutto indipendentemente dall'operato del pubblico ministero;

- i 18 giorni di pena in eccesso a seguito della liberazione anticipata, concessa con provvedimento del 14/04/2011, costituiscono un effetto del fatto che l'ultimo semestre di detenzione valutabile a quei fini si trovava in prossimità del fine pena (fissato per l'11/05/2011);

- per tali ragioni la domanda de qua è manifestamente infondata giacché i lamentati 63 giorni di reclusione in eccesso costituiscono un riflesso aritmetico, meramente virtuale, dell'operatività degli strumenti premiali disposti dall'ordinamento penitenziario e non il risultato del mancato accoglimento, peraltro legittimo e non impugnato, di un'istanza da parte del pubblico ministero;

deve essere pronunciata la declaratoria di inammissibilità della domanda.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, sezione prima civile, letti e applicati gli artt. 2, 4 e 5 della Legge 13 aprile 1988 n. 117, decidendo sulla domanda proposta da WWW nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2004, così provvede:

dichiara l'inammissibilità della domanda;

condanna WWW alla rifusione, in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle spese del presente Giudizio che liquida in complessivi € 1.192,50 di cui € 465,00 per diritti ed € 727,50 per onorari, oltre accessori di legge;

manda alla Cancelleria per quanto di competenza.